

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Nn. 48 e 403-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE DEGAUDENZ)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 1995

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (n. 48)

d'iniziativa dei senatori **FERRARI** Francesco e **CAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (n. 403)

d'iniziativa dei senatori **BORRONI**, **BARBIERI**, **CORVINO**, **DI BELLA** e **SCRIVANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	7
- della 2ª Commissione permanente	»	9
- della 5ª Commissione permanente	»	10
Testo proposto dalla Commissione	»	11
Disegno di legge n. 48 d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco e Camo	»	25
Disegno di legge n. 403 d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente testo proposto dalla 9ª Commissione permanente del Senato risulta dall'unificazione dei disegni di legge n. 48 e n. 403.

Tali due disegni di legge ripropongono, con alcune specificazioni dei proponenti, il testo di una proposta approvata dalla Camera dei deputati nel corso della XI Legislatura e non approvata, dal Senato per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il testo unificato ha avuto pure il consenso dei proponenti dei citati due disegni di legge ed è stato elaborato sulla base anche di una consultazione dei potenziali soggetti interessati (ConSORZI, Organizzazioni industriali ed agricole, ecc..) le cui osservazioni sono state attentamente valutate e recepite, laddove la Commissione ne ha riconosciuto la coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

Il testo unificato disciplina il riconoscimento e la protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, il cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza sia per gli imprenditori agricoli, commerciali, industriali, sia per i consumatori, sempre più attenti alla qualità, soprattutto in campo alimentare.

D'altra parte è noto che la materia è considerata anche nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione agricola anche attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti CEE n. 2081 e n. 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario la materia che era prima regolamentata esclusivamente dagli Stati membri. Anzi può dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale la riforma della politica agricola comune, approvata il 21 maggio del 1992, ha determinato una accelerazione dell'iter di appro-

vazione dei regolamenti, che si protraeva da molto tempo.

La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità a una politica della qualità.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e quella delle attestazioni di specificità dall'altro.

Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di denominazioni di origine e di indicazioni di provenienza) consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di distinguere i prodotti con qualità legate al fattore geografico o con particolari condizioni di produzione, con caratteristiche di collegamento indispensabili con fattori umani e naturali per le prime. Ciò comporta di conseguenza che per le denominazioni d'origine si tende a riconoscere l'esclusività della denominazione.

L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria, che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative, suscettibili di essere controllate, da altri simili.

La presenza di una normativa europea, di livello regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni, complessivamente considerate. Ed infatti, poichè, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le convenzioni internazionali stipulate in materia, non sussistevano

in quegli Stati possibilità adeguate di tutela contro l'uso illegittimo di denominazioni registrate in altri Paesi.

Notevole il danno soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e superficialmente analoghi.

È evidente che questa situazione era suscettibile di produrre effetti negativi non solo sul corretto svolgimento delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma altresì nei confronti dei consumatori, non sempre adeguatamente informati sulle qualità dei prodotti e quindi in grado di poter orientare coscientemente la propria scelta. Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.

Nel testo della Commissione sono stati inseriti anche due argomenti specifici che, pur non correlati strettamente con le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità, rivestono una notevole importanza per il settore agricolo e nello stesso tempo una certa urgenza.

Si tratta di norme che modificano alcune disposizioni sulla produzione e la commercializzazione del miele, in particolare per quanto riguarda il miele di agrumi, le miscele con miele di nettare, miele di castagno ed altri mieli specifici (di timo, corbezzolo, erica, trifoglio e melata, che potranno avere, ad esempio, un'acidità superiore a quella prevista per gli altri mieli).

Viene, inoltre, affrontato il problema della deroga, entro certi limiti, del rispetto delle rigidissime norme igienico-sanitarie che, pur necessarie nella generalità delle situazioni, rischiano di provocare la chiusura di allevamenti e imprese produttrici di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano viene delegato il compito di predisporre specifiche leggi, peraltro di competenza, concernenti le norme igienico-sanitarie che devono essere osservate, compatibilmente con le realtà locali.

Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un regolamento comunitario è determinata dalla circostanza che è necessario prevedere norme di coordinamento della normativa nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla UE, con efficacia su tutto il territorio della Comunità. In particolare poi gli stessi regolamenti prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo e di tutela.

L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, prevedendo la presentazione al Ministero delle risorse agricole e alle Regioni o Province autonome.

Sotto il profilo delle competenze nazionali la materia è disciplinata specificamente dall'articolo 77, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza nazionale. Anche la legge n. 491 del 1993, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e sull'istituzione del nuovo Ministero, ha previsto, in materia di valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la competenza del Ministero, previa concertazione con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491.

L'articolo 2 del testo unificato prevede inoltre lo svolgimento del procedimento di registrazione, il cui provvedimento conclusivo è di competenza della Commissione UE, conformemente al disposto dell'articolo 6 del reg. 2081 per DOP e IGP e agli articoli 3 e 6 del reg. 2082 per le attestazioni di specificità.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede le modalità per chiedere la riserva dell'uso del nome registrato come attesta-

zione di specificità, previsto dall'articolo 13, par. 2, del reg. CEE 2082.

I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3, e le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità.

Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo articolo 7, è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è formato da esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agroalimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

È garantita quindi la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

L'articolo 7 specifica i compiti del Comitato, che è organo del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali. Esso esprime pareri sulle procedure di registrazione, collabora con gli organi statali e regionali per tutte le materie previste dalla legge, propone azioni a tutela in caso di contraffazioni o abuso delle denominazioni ed esprime il parere sugli eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi.

L'articolo 8 regola i consorzi di tutela, che si costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi delle DOP, IGP e attestazioni di specificità.

L'articolo 9 prevede che le funzioni di controllo di cui ai regolamenti CEE 2081/92

e 2082/92 siano svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che può avvalersi anche dei consorzi aventi i requisiti di cui al precedente articolo 8.

L'articolo 10 prevede che i consorzi di tutela rilascino certificazioni di conformità dei prodotti al relativo disciplinare, anche avvalendosi di altri organismi pubblici o privati di certificazioni, che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 1998.

L'articolo 11 introduce modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, per quanto concerne la produzione e la commercializzazione del miele.

L'articolo 12, al comma 1, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di emanare norme igienico-sanitarie relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Il comma 2 esonera le vendite dirette effettuate dai produttori agricoli dalle norme igienico-sanitarie previste dalla direttiva CEE 46/92 del Consiglio del 16 giugno 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; deroghe sono peraltro previste dall'articolo 46 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

L'articolo 13 prevede norme per combattere la concorrenza sleale e gli abusi nell'utilizzo illegale di denominazioni DOC, DOP, IGP, specificità controllata e attestazioni di specificità nonché le sanzioni conseguenti per i trasgressori.

L'articolo 14 tratta delle sanzioni accessorie e l'articolo 15 stabilisce le norme di controllo e vigilanza.

L'articolo 16 prevede lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 6. L'articolo 17, infine, attribuisce piena efficacia alle leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti tipici, per quanto non previsto dalla presente legge o che non sia con essa in contrasto.

La normativa che viene presentata costituisce un importante strumento non solo per la difesa, ma anche per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani, particolarmente apprezzati sui mercati internazionali; è, in definitiva, uno strumento pres-

sochè indispensabile per la nostra agricoltura, particolarmente per quella di montagna e delle zone svantaggiate.

Per questo si confida in una sua rapida approvazione.

DEGAUDENZ, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUBBINI)

sui disegni di legge nn. 48 e 403

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che sia modificato l'accentuato impianto centralistico nelle competenze amministrative, con particolare riguardo al disegno di legge n. 403. Si ricorda, in proposito, che in esito al *referendum* celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, le competenze prevalenti per il settore dell'agricoltura, e per i settori connessi, avrebbero dovuto essere trasferite alle regioni, anche in conformità all'articolo 117 della Costituzione. L'eventuale testo unificato dei disegni di legge, o comunque l'articolo che sarà assunto come testo base dalla Commissione di merito, dovrebbe essere pertanto formulato in modo da garantire le necessarie competenze delle regioni.

Si osserva, inoltre, che sarebbe opportuno coinvolgere le rappresentanze delle associazioni dei consumatori negli organismi nazionali competenti in materia.

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 48 e 403**

1° marzo 1995

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza parere favorevole, a condizione che sia modificato l'accentuato impianto centralistico nelle competenze amministrative. Si ricorda, in proposito, che in esito al *referendum* celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, le competenze prevalenti per il settore dell'agricoltura, e per i settori connessi, avrebbero dovuto essere trasferite alle regioni, anche in conformità all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unificato, dovrebbe essere pertanto riformulato in modo da garantire le necessarie competenze delle regioni.

Si osserva, inoltre, che sarebbe opportuno coinvolgere le rappresentanze delle associazioni dei consumatori negli organismi nazionali competenti in materia.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: **BELLONI**)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 48 e 403**

28 febbraio 1995

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo unificato.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERINI)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 48 e 403**

22 marzo 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai propri associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE)

nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)

n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC - denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

4. I membri del Comitato, nel numero massimo di dodici, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di controllo presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti

ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, attività di vigilanza intesa ad assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè posseggano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonchè le disposizioni per l'ade-

guamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al precedente comma 1, lettera b).

6. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

7. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo e che debbano provvedere ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, devono richiedere entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

Art. 9.

(Funzioni di controllo e vigilanza)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

Art. 10.

(Certificazioni di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

Art. 11.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753)

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «di sulla, di agrumi».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le

seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo ».

Art. 12.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva CEE/92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettifiche è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonchè di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 14.

(Sanzioni accessorie)

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12 mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 13.

Art. 15.

(Procedura di controllo e vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3 Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, o che non risulti in contrasto con le

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizioni contenute nella medesima, conservano piena efficacia le leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari nonchè dei prodotti tipici ed i relativi regolamenti e disposizioni di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 48

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRARI FRANCESCO
ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

*(Presentazione della domanda
di registrazione)*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 7, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione intenda proporre di riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai

suoi associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

5. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 è data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 sono date notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

6. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

7. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimen-

tari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

8. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

9. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC-denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o la sigla «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può essere articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7, e svolge le attività di cui all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercita, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del co-

dice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza e controllo diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i loro statuti entro due anni dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera b), e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera b) il decreto:

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari, diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti, all'attuazione dei programmi produttivi relativi a comparti di prodotti omogenei per cui è richiesta una stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a), un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei produttori interessate dei consorzi di tutela, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provve-

dimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

Art. 9.

(Funzioni di controllo)

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

Art. 10.

(Certificazione di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e

della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

Art. 11.

(Divieti)

1. È vietata la designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 nonché l'utilizzo di espressioni quali: «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni «DOP», «DOC», «IGP», come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettifiche anche con aggiunta di termini.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composi-

zione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 11 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 403

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BORRONI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di pro-

duzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

4. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

5. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole,

alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)

n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC-

denominazione di origine controllata», o la sigla «D.O.C.», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o la sigla «I.G.P.», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti agricoli e alimentari.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

Art. 7.

(Sezioni del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. Le sezioni del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 6, con riferimento agli specifici comparti merceologici relativi ai prodotti interessati:

a) esprimono i pareri di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 4, comma 3;

b) collaborano con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercitano, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propongono azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprimono il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) limitatamente agli aspetti di natura tecnica, avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi

del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti entro due anni dalla suddetta data.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera b):

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti, all'attuazione dei programmi produttivi dei comparti di prodotti omogenei a stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere delegate le funzioni di controllo di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari e quelli titolari di marchi di qualità ufficialmente riconosciuti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

Art. 9.

(Funzioni di controllo)

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge, fino alla scadenza dei termini previsti dai suddetti regolamenti.

Art. 10.

(Ufficio del Garante del consumatore)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'Ufficio del Garante del consumatore, competente in materia di tutela del livello qualitativo e della salubrità dei prodotti oggetto di tutela ai sensi della presente legge, nonché in materia di rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dai disciplinari di cui all'articolo 2.

2. Il Garante del consumatore è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra esperti di riconosciuta competenza nelle discipline agro-alimentari e nella tutela del consumatore. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può avere interessi diretti o indiretti in imprese o associazioni operanti nei settori di competenza. Al Garante compete una indennità non superiore al 75 per cento di quella spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione o equiparati.

3. Il Garante del consumatore per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli organi, del personale e delle strutture del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi del medesimo Ministero, dell'Istituto nazionale della nutrizione e del Comitato di cui all'articolo 6.

4. Con regolamento da emanare, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sen-

tito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante, le procedure a mezzo delle quali chiunque ne abbia interesse può richiedere l'intervento del Garante, nonché la forma e gli effetti degli atti da esso adottati.

Art. 11.

(Certificazione di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

Art. 12.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753)

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «, di sulla, di agrumi».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per Kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per Kg;».

4. Alla lettera a") del n. 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: «, acacia, erica, tarassaco e corbezzolo».

Art. 13.

(Divieti)

1. È vietato, per la designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzo di espressioni quali: «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni «DOP», «DOC», «IGP», come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettifiche anche con aggiunta di termini.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 13 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.